

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 31 Reg.

Seduta del 16/10/2015

OGGETTO: RICHIESTA DI MODIFICA E RIDELIMITAZIONE DELL' "AMBITO TERRITORIALE" RIMINI SUD, AI SENSI DELL'ART. 6 BIS DELLA LEGGE REGIONALE NR. 21/12 COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE NR. 13/15. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese ottobre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
GOZZI Ruggero	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere		X
GUIDUCCI Carlo	Consigliere	X	
BAFFONI Gianluca	Consigliere	X	
BERTOZZI Antonio	Consigliere	X	
BUCCI Alice	Consigliere	X	
CONTI Enrico	Consigliere	X	
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere	X	
SCOZIA A:Mattia	Consigliere		X
TORRIANI Simona	Consigliere	X	

Presenti N. 10

Assenti N. 2

Assegnati N. 13

In Carica N. 12

E' presente l'Assessore Esterno: Sanchi Claudia.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Arcangeli e Scozia.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Bertozzi, Baffoni, Bucci.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non necessario;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste:

- la legge regionale nr. 21/2012 avente ad oggetto “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”;
- la legge regionale nr. 13/2015, avente ad oggetto “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che tende, modificando e integrando tra gli altri la sopracitata legge regionale n. 21/12, a definire nuovi ruoli dei livelli istituzionali, individuare nuove sedi per la *governance* multilivello e a rafforzare gli strumenti di concertazione e codecisione delle strategie politiche territoriali;

Visti in particolare i seguenti articoli della citata legge regionale n. 21/2012, così come modificata, da ultimo, dalla Legge Regionale nr. 13 del 30/7/2015:

- art. 6 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali” che, ai fini della suddetta delimitazione, valorizzava le volontà e le vocazioni associazionistiche dei Comuni, chiamando tali Enti, entro il già scaduto termine del 20/2/2013, a formulare proprie proposte di ambito, seppur sulla base di criteri predeterminati dalle legge, atti ad assicurare un adeguato livello di gestione delle funzioni amministrative;
- i commi 2 e 3 del suddetto articolo 6 che contengono i criteri per la delimitazione degli ambiti, e recano "Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni definizione di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte;
 - b) rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;
 - c) rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 300 kmq da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;
 - d) appartenenza di tutti i Comuni dell'ambito alla medesima Provincia;
 - e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo;
 - f) previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunità montane, dell'impegno a costituire, in coincidenza con l'ambito territoriale individuato dalla proposta, una Unione di Comuni ovvero di aderire ad una Unione di Comuni già esistente;
 - g) contiguità territoriale.Le condizioni di cui al comma 2 sono derogabili, ad eccezione delle lettere d) ed f), su espressa e motivata richiesta dei Comuni in relazione al particolare contesto territoriale”;
- art. 6 bis “Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni”, articolo che consente di ridefinire gli ambiti territoriali già individuati dalla Regione, stabilendo che :
1. “Fermo restando l'obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla legge regionale n. 19 del 1994, gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono presenti un'Unione e uno o più Comuni non associati possono

essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri dell'articolo 6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta di almeno i due terzi dei Comuni interessati. La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo conto dei restanti Comuni dell'ambito ottimale d'origine.

2. La richiesta di ridelimitazione può essere accolta alle seguenti condizioni, vevoli per tutti gli ambiti che subiscono variazioni:

a) ciascun ambito, se costituito da Comuni appartenuti a Comunità montane, deve avere una soglia demografica minima di 8.000 abitanti, negli altri casi deve avere una soglia demografica minima di 10.000 abitanti;

b) le proposte di ridelimitazione sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e devono indicare le motivazioni della richiesta.

3. Le proposte, che dovranno pervenire entro il 15 novembre 2015, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2016.

Fermo restando l'obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla [legge regionale n. 19 del 1994](#), gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono presenti un'Unione e uno o più Comuni non associati, possono essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri dell'articolo 6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta di almeno i due terzi dei Comuni interessati. La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo conto dei restanti Comuni dell'ambito ottimale d'origine”;

- art. 7 “Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali” che al comma 3 prevede che “I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010). I Comuni appartenenti all'ambito con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro anche le ulteriori funzioni fondamentali previste dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio delle medesime. I medesimi Comuni possono esercitare le suddette funzioni in convenzione tra alcuni soltanto di loro o con altri Comuni appartenenti al medesimo ambito ottimale qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale”;

Atteso che il sopra citato art. 6 della Legge Regionale, nel disciplinare il procedimento per l'individuazione della dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi da parte dei Comuni, stabiliva che la Regione predisponesse entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge un piano di riordino territoriale che individuasse gli ambiti territoriali ottimali, non prima di aver promosso, però, un procedimento di concertazione con i Comuni invitandoli a formulare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale nr.21/12, e cioè entro il 20/2/2013, proposte di delimitazione degli ambiti;

Preso atto che i seguenti Comuni appartenenti al territorio successivamente individuato dalla Regione come Ambito Rimini Sud, hanno deliberato in Consiglio comunale nei termini richiesti dall'art. 6 della Legge 21 come segue:

- Mondaino, delibera nr. 16 del 16/2/2013;
- Montescudo, delibera nr. 5 del 13/2/2013;
- Gemmano, delibera Commissario Straordinario nr. 5 del 18/2/2013;

- Montegridolfo, delibera nr. 3 del 13/2/2013;
- Saludecio, delibera nr. 8 del 20/2/2013;
- Montefiore Conca, delibera nr. 10 del 16/2/2013;
- Monte Colombo, delibera nr. 3 del 15/2/2013;
- Coriano, delibera nr. 6 del 20/2/2013;
- Morciano di Romagna, delibera nr. 14 del 18/2/2013;
- San Clemente, delibera nr. 17 del 18/2/2013;
- Cattolica, delibera nr. 3 del 18/2/2013;
- Misano Adriatico, delibera nr. 17 del 20/2/2013;
- San Giovanni in Marignano, delibera nr. 11 del 18/2/2013;

Considerato che già allora numerosi Comuni del territorio avevano individuato la necessità di un ambito autonomo del territorio "storico" dell'Unione Valconca;

Preso atto che la Regione ha tuttavia ritenuto, in quella circostanza, non raggiunta una posizione condivisa tra tutti i Comuni interessati;

Atteso che, a tale proposito, la Regione con Delibera della Giunta Regionale nr. 286/2013 del 18/3/2013 "Approvazione del programma di riordino territoriale. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21/12", "*in presenza di proposte difformi e non generalmente condivise, nessuna delle quali ascrivibile alla maggioranza dei Comuni*", ha ritenuto opportuno delimitare l'ambito in coincidenza con il Distretto Socio Sanitario attuale, in rispondenza ai due criteri di legge volti a perseguire la coerenza con il distretto sanitario e l'aggregazione in ambiti più vasti di quelli delle forme associative esistenti ex art. 3, comma 3, lett. a) Legge Regionale 21/2012;

Preso atto che la Regione ha pertanto optato per la costituzione dell'Ambito Rimini Sud, composto dai Comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, Coriano, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, San Clemente, Monte Colombo, Montescudo, Saludecio, Montefiore Conca, Mondaino, Gemmano e Montegridolfo, per una popolazione pari a 113.097 abitanti;

Considerato che questa soluzione ha incontrato da subito non poche difficoltà a decollare, per il fatto di mutuare un'organizzazione logistica analoga a quella socio-sanitaria, ma non sufficientemente strutturata e supportata per l'articolazione delle funzioni e dei servizi che non possono essere contestualizzati in maniera equa e funzionale in un ambito così differenziato dal punto di vista territoriale, economico, storico, culturale, sociale e demografico;

Ritenuto che, quanto sopra, abbia comportato disfunzioni e ritardi nel dare esecuzione al processo di riforma necessaria, sia nel dispiegare una strategia condivisa di sviluppo dei servizi associati in Unione, sia nell'aggregazione delle funzioni, a partire da quelle obbligatorie per i Comuni sotto i 5.000 abitanti;

Ritenuto che la situazione in cui versano gli Enti Locali sia tale da richiedere, al contrario, un'accelerazione del processo di riordino che abbia come obiettivi immediati e intermedi:

- a) l'associazione delle funzioni gestite in forma aggregata, per tutti i Comuni dell'ambito Rimini Sud;
- b) lo sviluppo dei servizi strategici gestiti in Unione, per i Comuni ivi ricadenti;
- c) un' ancora maggiore affinità economica, storica, culturale, sociale e demografica dei Comuni ricompresi nei singoli ambiti;

preso atto, oltre che della modifica normativa apportata dalla nuova legge regionale 13/2015, di una serie di nuove circostanze che fanno ritenere maturi i tempi ed auspicabile l'epilogo di una modifica dell'ambito territoriale individuato dalla Giunta Regionale con

Delibera 286/2013, più congeniale al territorio e alle sue caratteristiche economiche, culturali e sociali, considerate una serie di attività poste in essere dai Comuni successivamente alla citata Delibera di Giunta regionale n. 286 che evidenziano visioni d'insieme diverse tra i Comuni della costa e di maggiori dimensioni con quelli dell'Unione della Valconca o storicamente ad essa appartenenti:

- percorso associativo di funzioni tra i Comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Coriano, con particolare riferimento alla costituzione di un ufficio e di una struttura unica di polizia municipale;
- processo di fusione Monte Colombo/Montescudo, avviato; progetto studio fattibilità per l'avvio di procedura di fusione tra i Comuni di Saludecio, Mondaino e Montegridolfo, predisposto;
- progetto studi di fattibilità associazione servizi demografici Morciano di R., San Clemente, Gemmano, Mondaino, Montegridolfo e Saludecio, avviato;

preso atto che le azioni di cui sopra hanno riguardato e riguardano pressoché tutti i Comuni appartenenti all'ambito Rimini sud;

preso atto, altresì, che le azioni di cui sopra denotano una evidente e maggiore relazione e compartecipazione tra i Comuni del territorio dell'Unione della Valconca o comunque ad essa storicamente appartenenti e i Comuni della costa e quelli di maggiori dimensioni demografiche;

considerato che questo processo aggregativo va necessariamente supportato e reso fattibile da un quadro di riferimento normativo ed anche territoriale certo, con il superamento dei regimi di *prorogatio* e dalla piena applicazione della nuova legge regionale 13/15 che consente la ridelimitazione dell'Ambito territoriale ottimale e quindi, pur mantenendo la coerenza con il distretto socio-sanitario, con la sua suddivisione in due nuovi ambiti valorizzando le caratteristiche sociali, culturali, storiche, demografiche ed economiche e accelerando i percorsi aggregativi già in essere;

ritenuto pertanto di avanzare formale richiesta di sdoppiamento dell'ambito locale Rimini Sud;

precisato che, per quanto riguarda l'Ambito Rimini Sud, ai sensi di quanto richiesto dall'art. 6 bis della Legge Regionale 21/12, l'insieme dei Comuni interessati allo sdoppiamento deve costituire almeno i 2/3 dei 14 Comuni appartenenti all'Ambito e che entrambi gli ambiti che ne derivano assommano un numero di abitanti di gran lunga superiore a quello minimo dei 10.000, previsto dalla normativa;

precisato altresì che la proposta di modifica dell'ambito Rimini Sud auspica due nuovi ambiti, il primo costituito dai Comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, Coriano, San Giovanni in Marignano, il secondo costituito dai Comuni di Morciano di Romagna, San Clemente, Monte Colombo, Montescudo, Saludecio, Montefiore Conca, Mondaino, Gemmano, Montegridolfo;

vista la presenza sul territorio locale dell'Ente Unione della Valconca, elemento unificante e trainante del percorso associativo dei Comuni ad essa aderenti o comunque storicamente ad essa aderenti;

ritenuto che sia imprescindibile la salvaguardia dell'esperienza che ha portato finora al conferimento di numerose attività, servizi e funzioni all'Unione della Valconca, che è stata fin ad oggi individuata quale contenitore ideale di diversi territori che hanno in comune caratteristiche sociali, storiche e culturali, ben definite e facilmente identificabili, purtroppo non sempre positive, come l'obiettiva difficoltà viaria dei Comuni dell'entroterra;

sottolineato come la proposta suddivisione dell'ambito non comporti una amputazione della suddetta Unione e sia, in particolare, rispettosa del criterio di cui alla lettera a) dell'art. 6 della l. 21/2012, che richiede: *“per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni definizione di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte”*;

considerato che medesime caratteristiche comuni, sociali, storiche, culturali ed economiche caratterizzano, tra loro, i Comuni della costa e quelli di maggiore dimensioni, che condividono, interamente o parzialmente, interessi, opportunità di sviluppo, turismo, immagine, che potranno dunque in una simile articolazione meglio rispondere alla finalità per cui gli ambiti ottimali vengono delimitati, ovvero l' esercizio associato delle funzioni , come prevede l'art. 7 l.r. 21/2012 ;

ritenuto di valorizzare tali esperienze, rafforzate, come sopra riportato, da uniformità geografiche, economiche, sociali e culturali, attraverso una richiesta di modifica dell'attuale ambito Rimini Sud, attraverso un suo sdoppiamento che consenta, ai Comuni più aderenti fra loro, tanto di rispettare i canoni normativi nella continuità di una lunga esperienza amministrativa, quanto i canoni di sviluppo condiviso del territorio;

visto l'art 6 bis della Legge Regionale 21/12 il quale concede l'opportunità di ridelimitazione degli ambiti composti da più di 10 Comuni in cui è presente un'Unione, caratteristica oggi esistente per l'ambito unitario Rimini Sud, che richiede come condizioni espresse:

- una soglia demografica minima di 10.000 abitanti per gli ambiti che si vanno a ridelimitare;
- motivata e conforme richiesta di almeno 2/3 dei Comuni interessati, e cioè, per ciò che riguarda l'Ambito Rimini Sud, di almeno dieci comuni sui 14 complessivi;
- deliberazioni di Consiglio dei Comuni interessati approvate a maggioranza assoluta;
- invio della proposta di modifica entro il 15/11/2015;

preso atto che occorre pertanto richiedere espressamente alla Regione Emilia Romagna la modifica dell'ambito territoriale Rimini Sud, alle condizioni di cui al comma precedente;

vista la Legge 56/2014 (Legge “Delrio”);

visto il D. Lgs. 267/00;

acquisito il parere sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, espresso da Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

PROPONE

- 1) di richiedere espressamente alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge Regionale 21/12, la modifica dell'attuale ambito territoriale Rimini Sud, individuato dalla Giunta Regionale con propria Delibera nr. 286 del 18/3/2013, attraverso la sua ridelimitazione in due distinti ambiti, così come segue:
 - a) Comuni facenti parte attualmente dell'Unione della Valconca, oltre al Comune di Saludecio, di cui all'allegato “A”, con denominazione **Ambito Valconca**;
 - b) restanti Comuni del distretto socio-sanitario Rimini sud, di cui all'allegato “B”, con denominazione **Ambito Riviera del Conca**;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna entro la data del 15 novembre 2015;
- 3) di attivarsi, successivamente al riconoscimento degli ambiti richiesti, a sviluppare forme di collaborazione nel rispetto della normativa vigente;

- 4) di demandare al Responsabile competente ogni ulteriore adempimento conseguente all'adozione del presente atto;
- 5) di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta impegno di spesa per il bilancio comunale;
- 6) inoltre, con successiva e separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000, al fine di trasmettere la seguente proposta entro i termini di legge.

Il Sindaco illustra l'argomento;

Dopodichè,

Con 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 10 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 10 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

ALLEGATO A

	al 31.12.2011	al 31.12. 2014
Gemmano:	1.174	1.158
Mondaino:	1.478;	1.424
Montefiore Conca:	2.253;	2.272
Montegridolfo:	1.036;	1.038
Monte Colombo:	3.443;	3.451
Montescudo:	3.357;	3.326
Morciano di Romagna:	7.058;	7.026
San Clemente:	5.403;	5.586
Saludecio:	3.091	3.120
Totale:	28.378	28.401

ALLEGATO B

	al 31.12.2011	al 31.12.2014
Cattolica:	17.089;	17.084
Coriano:	10.262;	10.429
Misano Adriatico:	12.598;	12.910
Riccione:	35.862;	35.127
San Giovanni in Marignano:	9.100	9.340
Totale:	84.719	84.890

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi

Lì, **19/10/2015**

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 19/10/2015 al 03/11/2015 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 13/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori